

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00041174/A0300C-01 03/12/18 CR

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.2 | 1522 | 2018 | X

ORDINE DEL GIORNO n° 1518

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Definizione di protocolli standardizzati per le commissioni di vigilanza; ODG collegato al Disegno di legge n. 294 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018" presentato dalla Giunta in data 04 Maggio 2018.*

Premesso che:

la legge 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" all'art. 26 istituisce la vigilanza:

"1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, **gestionali e organizzativi** dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della **qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate**, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

sempre la legge 1/2004 all'art. 29 comma 1 e 2 definisce le modalità per l'accREDITAMENTO (e mantenimento dello **stesso**):

"1. L'accREDITAMENTO dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accREDITAMENTO, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

- h. adozione e pubblicazione on-line della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- i. localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- j. eliminazione di barriere architettoniche;
- k. qualificazione del personale, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;
- l. coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- m. adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;
- n. adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

g bis esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa”.

Valutato che:

al momento le Commissioni di vigilanza non hanno a disposizione uno strumento oggettivo di valutazione della qualità del servizio e delle prestazioni erogate ed utilizzano modalità differenti sul territorio regionale.

Il Consiglio Regionale Impegna la Giunta

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché:

- vengano definiti dei protocolli, standardizzati per tipologia di struttura, di valutazione della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati che rendano l'operato delle commissioni di vigilanza assolutamente oggettivo
- vengano adeguate le dgr relative all'accreditamento, con creazione di benchmark, inseriti in un regolare ciclo di pianificazione e miglioramento dei servizi stessi.

FIRMATO IN ORIGINALE